

COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(Legge Regionale 16 dicembre 2005 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni)

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 20/02/2009

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07/05/2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ubicati nel Comune di Maltignano, ai sensi della Legge Regionale 16/12/2005 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2

(Finalità)

1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata siti nel territorio comunale, o sovracomunale, avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire la massima partecipazione di tutti i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di legge e di regolamento.

ARTICOLO 3

(Avviso pubblico)

1. All'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata si procede mediante pubblico avviso nel quale viene indicato:

- a) l'ambito territoriale di assegnazione, in quanto il pubblico concorso può essere indetto anche per ambiti territorialmente sovracomunali, previo accordo tra i comuni coinvolti;
- b) i requisiti soggettivi di partecipazione;
- c) il termine perentorio di **45 giorni** per la presentazione delle domande, decorrente dalla data di pubblicazione del bando all'Albo Pretorio Comunale, prorogato di ulteriori 15 giorni per i soli cittadini italiani residenti all'estero, e le relative modalità di compilazione;
- d) le procedure di formazione ed il termine di validità della graduatoria biennale;
- e) il riferimento alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata per la determinazione dei canoni locativi.
- f) **l' informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente**

2. L'avviso è pubblicato per consecutivi all'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni interessati (nell'ipotesi di bando sovracomunale), nel sito Web istituzionale dell'Ente o degli Enti interessati e mediante pubblica affissione sul/sui territorio/i comunale/i o nei giornali a carattere locale.

ARTICOLO 4

(Requisiti per l'assegnazione e per la permanenza)

1. Possono conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di un paese appartenente all'Unione Europea, ovvero, per i cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, **titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno di durata biennale;**

a bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell' ambito territoriale regionale da almeno 5 anni consecutivi;

- b) **avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Maltignano;**
- c) **non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero,**

per abitazione situata sul territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario.

- d) avere un reddito del nucleo familiare, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lett. e), della L.R. n. 36/2005 e calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta Regionale;**
- e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza avere dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

2. I predetti requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del precedente comma, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, debbono permanere al momento dell'assegnazione e **successivamente** nel corso del rapporto locativo.

3. La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite di reddito di cui alla precedente lettera d) del comma 1, fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite, e nella fattispecie di cui al comma 4 dell' art. 20 septies della L.R. n. 36/2005.

ARTICOLO 5

(Presentazione delle domande e subentro)

1. La domanda di assegnazione è presentata in bollo nel termine perentorio stabilito dal bando, decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio comunale, prorogato di ulteriori 15 giorni per i soli cittadini italiani residenti all'estero, mediante esclusivo utilizzo del modello fornito in forma gratuita dal Comune, o scaricabile dal sito Web istituzionale dell'Ente (o degli Enti interessati nel caso di bando sovracomunale).

2. La domanda viene resa sottoforma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per le fattispecie ivi contemplate.

3. La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell'aspirante assegnatario, ovvero la mancata allegazione della fotocopia non autenticata di un valido documento di identità, in assenza della sottoscrizione resa in presenza del dipendente addetto, dà luogo ad esclusione.

4. La domanda viene consegnata a mano presso l' **Ufficio protocollo del Comune** che ne rilascia attestazione di ricevuta, ovvero spedita con raccomandata a.r. relativamente alla quale fa fede il timbro postale di spedizione, **o inviata con propria posta elettronica certificata (PEC) all' indirizzo pec del Comune. Saranno escluse le domande trasmesse da indirizzi pec non appartenenti ai soggetti richiedenti.**

5. Il mutamento di residenza dell'aspirante assegnatario va comunicato tempestivamente all'ufficio preposto del Comune, allo scopo di consentire la corretta spedizione delle comunicazioni, sia in sede istruttoria della domanda, che in relazione all'esito della stessa.

6. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare, come definito dall'articolo 2 della L.R. n. 36/2005, nel seguente ordine e previa conferma della domanda stessa:

- a) coniuge o convivente more uxorio;

- b) figli;
- c) ascendenti;
- d) discendenti;
- e) collaterali;
- f) affini.

7. La notizia del decesso dell'aspirante assegnatario è comunque a carico dell'aspirante al subentro ed è comunicata per iscritto al Comune mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dalla quale risulti l'insussistenza di altri soggetti aventi titolo a vantare tale diritto in ordine di precedenza.

8. In caso di separazione il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda, previa trasmissione della relativa documentazione, nei seguenti casi:

- previo accordo tra i coniugi medesimi, omologato nelle forme di legge;
- se stabilito dal giudice in sede di separazione non consensuale.

ARTICOLO 6

(Commissione d'ambito per la formazione della graduatoria)

1. Al fine della redazione della graduatoria il Comune si avvale di un'apposita Commissione operante nell'ambito comunale, composta da:

- dal Responsabile comunale competente in materia, con funzioni di Presidente;
- il Direttore dell'ERAP territorialmente competente o suo delegato;
- due esperti in politiche abitative designati dall'Amministrazione comunale interessata alla graduatoria;
- un rappresentante delle Organizzazioni sindacali del settore abitativo designato dalle organizzazioni medesime o suo supplente.

2. Le funzioni di Segreteria della Commissione sono assicurate dal Comune di Maltignano mediante n. 1 dipendente appartenente alla categoria C o superiore **o assegnate all' interno della Commissione.**

3. Il Comune può affidare le funzioni di segreteria della Commissione all'ERAP competente per territorio, previa stipula di apposito accordo.

4. La Commissione elegge nel suo seno il Vice Presidente e dura in carica quattro anni, alla scadenza dei quali si applica il regime di proroga stabilito per legge relativamente agli organi amministrativi degli enti locali. I componenti possono essere riconfermati. In caso di cessazione dalla carica di un membro prima del decorso dei quattro anni, lo stesso viene sostituito, rimanendo in carica per il resto del mandato.

5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. La Commissione può espletare tutti gli accertamenti volti a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di punteggio invocate dai richiedenti.

7. Il compenso a seduta spettante ai componenti **esterni** della Commissione è determinata con separata deliberazione di Giunta Comunale.

8. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio e non possono rivelare le informazioni in loro possesso; la Commissione garantisce il rispetto delle norme contenute nella legge n. 241/1990 e nel regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 7 *(Punteggi)*

1. La Commissione procede alla formazione della graduatoria provvisoria delle domande entro 45 giorni dalla trasmissione da parte del competente ufficio comunale delle domande istruite, attribuendo i punteggi specificati nel presente articolo.

2. I requisiti soggettivi e le condizioni oggettive che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda.

3. Non viene tenuto conto della documentazione che poteva essere presentata all'atto della domanda.

4. Le condizioni di punteggio connesse:

- a) all'ampliamento del nucleo familiare derivante da nascita o adozione;
- b) alle fattispecie di rilascio forzoso dell'alloggio di cui al presente articolo 7, lettera B,) numero 5),

che siano sopravvenute al momento della presentazione della domanda possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.

5. I punteggi relativi ai requisiti soggettivi e alle condizioni oggettive che richiedono un accertamento da parte di organi della pubblica amministrazione, vengono riconosciuti purché l'aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.

- A) CONDIZIONI SOGGETTIVE

1) reddito del nucleo familiare come risultante dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE (da 2 a 5 punti):

- | | |
|--|-----------------|
| - Fino all'importo di 1 assegno sociale | Punti 4; |
| - Fino all'importo di 1 e ½ assegno sociale | Punti 3; |
| - Fino all'importo di 2 assegni sociali | Punti 2; |

Il suddetto punteggio è aumentato sino ad un massimo del 50 per cento per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 431/98.

In caso di dichiarazione ISEE con reddito pari a zero, per l'attribuzione del relativo punteggio il richiedente dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

2) Numero dei componenti del nucleo familiare, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:

- | | |
|--------------------------|---------|
| a) n. 1 o 2 componenti | punti 1 |
| b) n. 3 o 4 componenti | punti 2 |
| c) n. 5 o più componenti | punti 3 |

3) Presenza di persone anziane (con età superiore a 65 anni) nel nucleo familiare, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:

- | | |
|---------------------------------|---------|
| a) Un componente anziano | punti 1 |
| b) Due componenti anziani | punti 2 |
| c) Tre o più componenti anziani | punti 3 |

(Punti non cumulabili con la successiva voce n. 8)

4) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare del richiedente (da 2 a 5 punti).

Il punteggio viene graduato, in relazione al numero dei disabili e al grado di invalidità, come segue:

4.1 affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al 100 per cento o da menomazione di qualsiasi genere in caso di minore, Punti 2;

4.2 affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento, Punti 3;

4.3 affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento, con indennità di accompagnamento, Punti 4;

4.4 aumento di punti 1 per ogni ulteriore componente presente nel nucleo familiare affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 (sempre entro il massimo totale di punti 5 sommando i punteggi di cui ai punti 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4).

5) Presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| a) presenza di n. 1 minore | punti 0,5 |
| b) presenza di n. 2 minori | punti 1 |
| c) presenza di n. 3 minori | punti 2 |
| d) presenza di oltre 3 minori | punti 3 |

6) nuclei familiari monoparentali con minori a carico risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune e dalla dichiarazione ISEE:

- | | |
|---|---------|
| a) presenza di n. 1 minore a carico | punti 2 |
| b) presenza di n. 2 minori a carico | punti 3 |
| c) presenza di n. 3 o più minori a carico | punti 4 |

7) Nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:

- | | |
|----------------------|---------|
| a) una sola persona | punti 2 |
| b) due persone | punti 3 |
| c) tre o più persone | punti 4 |

8) Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni, anche soli, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:

- | | |
|----------------------|---------|
| a) un solo anziano | punti 2 |
| b) due anziani | punti 3 |
| c) tre o più anziani | punti 4 |

(Punti non cumulabili con la precedente voce n. 3)

9) Presenza in graduatoria risultante dalla documentazione acquisita d'ufficio dal Comune:

0,5 punti per anno, per un massimo di 10 anni max punti 5

Il punteggio viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi ERP. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio è attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

10) Residenza nel/nei Comune/i indicato/i nel bando, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:

0,25 punti per ogni anno superiore **al decimo e fino al ventesimo** max punti 2,5

Il punteggio viene attribuito conteggiando la residenza continuativa. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli, in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

- B) CONDIZIONI OGGETTIVE:

1) abitazione in un **alloggio improprio** da almeno **1 anno** alla data di pubblicazione del bando (risultante dal certificato dell'ASUR): **punti 4;**

2) abitazione in un **alloggio antigienico** da almeno **1 anno** alla data di pubblicazione del bando (risultante dal certificato dell'ASUR): punti 2

3) abitazione in un **alloggio inadeguato** da almeno **1 anno** alla data di pubblicazione del bando (risultante da certificazione dell'ASUR o del Comune, ovvero da idonea documentazione catastale): punti 2

3-bis) abitazione a titolo locativo in **alloggio non accessibile**, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non

transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione resa da strutture sanitarie pubbliche: punti 2;

4) sistemazione in **locali procurati a titolo precario** da organi preposti all'assistenza pubblica, risultante da provvedimento della pubblica autorità: punti 3;

5) abitazione in un **alloggio da rilasciarsi** per uno dei seguenti motivi:

a) a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, **fatti salvi i casi di morosità incolpevole**:

a1) con rilascio entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando: punti 4

a2) con rilascio entro 1 anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 3

a3) con rilascio oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 2

b) a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, emesso prima della data di pubblicazione dell' avviso pubblico:

b1) con rilascio entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando: punti 4

b2) con rilascio entro 1 anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 3

b3) con rilascio oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 2

c) a seguito di ordinanza di sgombero, emesso prima della data di pubblicazione dell' avviso pubblico: punti 4

d) a seguito di sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi, e il richiedente risulti essere la parte soccombente ai sensi dell' art. 20 septies, comma 2 della L.R. n. 36/2005, emessa prima della data di pubblicazione del bando: punti 3

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del presente articolo 7, lettera B) riferiti alle condizioni oggettive.

ARTICOLO 8 (Priorità)

1. In caso di parità di punteggio viene data la precedenza nella collocazione in graduatoria e, nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi per uno dei motivi indicati all'articolo 7, lettera B), n. 5 del presente Regolamento);
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

2. Se continua a permanere la parità di condizioni, viene data la precedenza alle famiglie con reddito ISEE più basso.
3. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

ARTICOLO 9

(Istruttoria delle domande)

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e regolarità della compilazione e l'esistenza della documentazione prevista.
2. L'Ufficio competente richiede agli interessati in forma scritta l'integrazione delle informazioni e/o della documentazione prodotte, fissando il termine perentorio di 15 giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della comunicazione. La mancata presentazione di quanto richiesto, comporta, a seconda dei casi, l'esclusione della domanda dalla graduatoria per il mancato accertamento dei requisiti previsti, o la mancata attribuzione del punteggio richiesto.
3. In caso di certificazione ISEE pari a zero, il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nei modi di legge, attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.
4. Il Comune può affidare all'ERAP competente per territorio l'istruttoria delle domande, previa stipula di apposito accordo.

ARTICOLO 10

(Graduatoria provvisoria e partecipazione al procedimento)

1. La graduatoria provvisoria è pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
2. Di essa si dà anche notizia ai concorrenti mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva, assegnando il termine perentorio di 15 giorni.
3. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni nello stesso termine perentorio di 15 giorni.

ARTICOLO 11

(Graduatoria definitiva)

1. La Commissione esamina le osservazioni e le controdeduzioni, acquisisce l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio e quindi formula la graduatoria definitiva, la quale viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
2. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, delle modalità e dei termini per il ricorso in sede giurisdizionale.
3. La graduatoria definitiva ha validità per due anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale. Scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.

ARTICOLO 12

(Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione)

1. Il Comune accerta, prima dell'assegnazione, la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.
2. Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempre che permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita dei punteggi di cui all'articolo 7, lett. B), n. 1 (alloggio improprio), n. 2 (alloggio antigienico) e n. 3 (alloggio inadeguato) del presente Regolamento.
3. La perdita dei requisiti ed il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata A.R.; l'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento, può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni del Comune, escludendo il concorrente dalla graduatoria, o mutandone la posizione.
4. In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.
5. Della decisione adottata dalla Commissione viene data comunicazione all'interessato.

ARTICOLO 13

(Scelta dell'alloggio e assegnazione. Rinuncia)

1. **In base alla disponibilità degli alloggi**, gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata.
2. Alle operazioni è invitato anche l'ERAP per fornire tutte le informazioni utili alla scelta.
3. L'aspirante assegnatario ha facoltà di farsi accompagnare da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.
4. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.
5. L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario **ed anche in considerazione dell'incidenza delle spese condominiali**.
6. L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all'ERAP, territorialmente competente, entro 10 giorni dalla sua adozione il provvedimento di assegnazione e l'indicazione dell'abitazione scelta.
7. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

8. Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5%:

- | | |
|--|----------|
| a) famiglie monopersonali: | mq. 44; |
| b) famiglie composte da due persone: | mq. 59; |
| c) famiglie composte da tre persone: | mq. 68; |
| d) famiglie composte da quattro persone: | mq. 77; |
| e) famiglie composte da cinque persone: | mq. 94; |
| f) famiglie composte da sei e più persone: | mq. 105. |

9. In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, il Comune può, con provvedimento motivato, derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq. 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso il Comune e l'ERAP competente propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.

10. I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario è presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili. In tal caso occorre documentare tale condizione mediante attestazione dell'ASUR competente territorialmente.

11. I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione.

12. In entrambe le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione descritte nel presente paragrafo, il Comune garantisce in ogni caso il diritto al contraddittorio e, a tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine perentorio, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20.

ARTICOLO 14

(Riserve di alloggi - Graduatorie speciali)

1. La Giunta Comunale può riservare alle categorie speciali previste dall'art. 14 della L.R. n. 36/2005 una quota annuale, non superiore al 25 per cento degli alloggi disponibili da assegnare, per far fronte a situazioni di particolare criticità opportunamente motivate, **(a titolo esemplificativo e non esaustivo : giovani coppie, disoccupati di lungo corso etc.) ovvero per realizzare progetti di carattere sociale in accordo con altri enti ed istituzioni. L'atto emanato dalla Giunta Comunale stabilisce la quota percentuale di riserva sulla base del patrimonio immobiliare disponibile.**

2. La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante bando speciale di concorso. La graduatoria viene compilata conformemente ai criteri stabiliti per le graduatorie ordinarie, fatta salva la possibilità di una riduzione dei termini e fermo restando quanto stabilito al precedente comma.

3. Ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati, ai sensi del citato art. 14 della L.R. n. 36/2005, a specifiche categorie di cittadini per espresso vincolo di destinazione del finanziamento, si procede mediante indizione di bandi speciali riservati a tali categorie. Il Comune può altresì individuare gli assegnatari degli alloggi collocando d'ufficio, in

graduatorie speciali, i concorrenti già presenti nella graduatoria generale di assegnazione, che appartengono alle categorie sociali destinatarie degli alloggi.

ARTICOLO 15

(Partecipazione e concertazione)

1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, assicura adeguate forme di partecipazione e concertazione con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale, anche con riferimento **alla individuazione delle categorie sociali destinatarie delle riserve del 25 per cento degli alloggi disponibili.**

ARTICOLO 16

(Norme finali)

1. Il trattamento dei dati relativi ai procedimenti disciplinati dal presente Regolamento avviene nel rigoroso rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.

I N D I C E

ART. 1 (OGGETTO)

ART- 2 (FINALITÀ)

ART. 3 (AVVISO PUBBLICO)

ART. 4 (REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP SOVVENZIONATA E PER LA PERMANENZA)

ART. 5 (PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SUBENTRO)

ART. 6 (COMMISSIONE D'AMBITO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA)

ART. 7 (PUNTEGGI)

ART. 8 (PRIORITÀ)

ART. 9 (ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE)

ART. 10 (GRADUATORIA PROVVISORIA E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO)

ART. 11 (GRADUATORIA DEFINITIVA)

ART. 12 (VERIFICA DEI REQUISITI E DEI PUNTEGGI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE)

ART. 13 (SCELTA DELL'ALLOGGIO E ASSEGNAZIONE. RINUNCIA)

ART. 14 (RISERVE DI ALLOGGI - GRADUATORIE SPECIALI)

ART. 15 (PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE)

ART. 16 (NORME DI RINVIO)